

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Accordo sui debiti fiscali anche dopo impugnazione

Crisi d'impresa

L'intesa chiusa a Milano Superato l'appello da parte delle Entrate

Si rafforza il criterio della convenienza rispetto alla liquidazione

Giovanni Negri

Spazio anche in appello e dopo impugnazione dell'agenzia delle Entrate alla ristrutturazione del debito fiscale. È stata infatti conclusa un'intesa fra l'agenzia delle Entrate e Waste Italia spa (assistita per i profili di diritto tributario da Giulio Andreani di PwC). Si tratta di un accordo innovativo, visto che, per la prima volta da quando è stata introdotta nell'ordinamento nel 2005, la transazione fiscale è stata approvata dall'agenzia delle Entrate (che in questo caso si è espressa a diversi livelli attraverso la direzione provinciale di Milano I, la direzione regionale della Lombardia e la direzione centrale, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato) nel contesto di una causa generata dall'impugnazione della stessa Agenzia contro l'omologazione del concordato preventivo precedentemente disposta dal Tribunale di Milano.

L'istituto della transazione fiscale, recentemente modificato proprio per renderne più agevole la conclusione anche a fronte di inerzie reiterate da parte del Fisco,

a condizione che la soluzione cristallizzata nella transazione sia preferibile alla liquidazione, punta a consentire alle imprese in crisi di ridurre il livello di indebitamento verso l'Erario, risanando la loro situazione finanziaria. Si realizza di fatto, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure di un concordato preventivo, attraverso la sottoscrizione di un accordo con l'agenzia delle Entrate, in caso di ristrutturazione oppure con il voto favorevole dell'amministrazione finanziaria in caso di concordato.

In entrambi i contesti, tuttavia, l'adesione dell'agenzia delle Entrate esclude l'emersione di un contratto con l'impresa contribuente. Nel caso in questione, invece, l'agenzia delle Entrate aveva presentato reclamo contro l'omologazione del concordato preventivo, perché da-

gli atti della procedura era emersa la possibilità che in caso di fallimento i crediti erariali sarebbero potuti essere soddisfatti in misura più elevata, e, a seguito di tale reclamo, era stata avviata, davanti alla Corte di appello di Milano una causa, nel corso della quale la società ha proposto all'amministrazione fiscale un patto para-concordatario, elevando la misura di soddisfacimento dei crediti erariali al 30 per cento. L'accoglimento di questa proposta, dopo la valutazione dell'amministrazione e dell'Avvocatura dello Stato, ha di conseguenza condotto alla definizione della vicenda.

Emerge così che il criterio principale di valutazione delle proposte di transazione fiscale è quello della convenienza rispetto alle alternative possibili e quindi alla liquidazione; convenienza che può essere interpretata come applicazione del principio costituzionale di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, questo principio trova applicazione anche al di fuori del rigido contesto di attuazione della transazione fiscale.

L'accordo sottoscritto ha un ulteriore elemento rilevante perché, con la sua conclusione, oltre a essere stati falcidiati del 70% i debiti fiscali derivanti da omessi versamenti, dilazionando il pagamento del residuo 30% in otto anni, sono stati direttamente definiti anche i debiti sub judge, cioè i debiti discendenti da atti impositivi impugnati dalla società, il che lo rende innovativo anche in relazione a questa forma di definizione del contenzioso tributario, il cui utilizzo non era fino a oggi del tutto consolidato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI CHIAVE

La vicenda

Nel contesto dell'omologazione di concordato, le Entrate avevano fatto opposizione, lamentando la troppo esigua percentuale di soddisfazione prevista per i propri crediti

La soluzione

Malgrado l'impugnazione, la causa è stata poi definita nella fase di appello attraverso un'intesa che estende il principio della transazione fiscale

Il mutuo dissenso cancella la donazione

Cassazione/1

Il bene torna al donante e l'agevolazione prima casa non decade

Angelo Busani

L'accordo tra donante e donatario espresso al fine di risolvere un contratto di donazione (è il cosiddetto "mutuo dissenso", conosciuto anche come "mutuo consenso risolutivo") con l'effetto, quindi, che il bene oggetto di donazione torna a essere di titolarità del soggetto donante, non provoca la decadenza dall'agevolazione "prima casa", di cui la donazione aveva beneficiato, se l'accordo risolutivo è stipulato prima del decorso di un quinquennio dalla data del contratto di donazione.

È questa la decisione espressa dalla Cassazione nell'ordinanza 11401 del 30 aprile 2021.

Il tema trattato era quello della decadenza dall'agevolazione prima casa per alienazione infraquinquennale: infatti, chi beneficia dell'agevolazione "prima casa" (nella donazione, essa vale ad abbattere alla misura fissa le imposte ipotecaria e catastale, altrimenti da calcolarsi rispettivamente con le aliquote del 2 e dell'1%) non deve alienare, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, il bene oggetto di acquisto agevolato; se si verifica la violazione di questo obbligo (a meno di non effettuare, entro un anno dall'alienazione, il riacquisto di una casa da adibire ad abitazione principale del contribuente), si ha la decadenza dall'agevolazione, con il risultato che si rendono dovute l'imposta calcolata in modo ordinario, aumentata degli interessi moratori, e una sanzione pari al 30% della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta agevolata.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, si è discusso dunque se il mutuo dissenso espresso verso la donazione agevolata, in una data compresa entro il quinquennio dal giorno nel quale la donazione era stata stipulata, fosse da considerare un'alienazione effettuata dal donatario e, come tale, un atto tale da comportare la decadenza dall'agevolazione ottenuta in sede di stipula della donazione.

La Cassazione ha risposto in senso negativo: l'accordo risolutivo «non ha prodotto un effetto traslativo del bene, ma ha posto nel nulla l'atto di donazione con effetti retroattivi sicché esso deve considerarsi tamquam non esset» (e cioè come se non fosse mai stato stipulato).

In sostanza, non si decade dall'agevolazione per la ragione che il mutuo dissenso non è un'alienazione, ma è una radicale cancellazione ex tunc dell'atto oggetto di risoluzione: il bene donato torna nella sfera giuridica del donante non a seguito di un trasferimento effettuato dal donatario, ma come se la donazione non fosse mai stata stipulata.

È, dunque, impedito l'ingresso a ogni ragionamento in ordine alla decadenza dall'agevolazione ottenuta in sede di donazione, semplicemente perché il mutuo dissenso, elimina ab origine l'atto di donazione e ripristina la situazione giuridica che vi era anteriormente a esso.



NT+DIRITTO

Consiglio di Stato e Tar: le decisioni della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia amministrativa nel periodo

compreso tra il 26 e il 30 aprile 2021.

di Giuseppe Cassano

La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

I giudici confermano la nullità dei patti in vista del divorzio

Cassazione/2

Prevale l'indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio

Carlo Rimini

La Corte di cassazione, con un'ordinanza depositata nei giorni scorsi (n. 11012 del 2021) è tornata su un tema che da anni è al centro del dibattito nell'ambito del diritto di famiglia: il problema della validità dei patti in vista del divorzio. La Cassazione ha ribadito - e persino inasprito - l'orientamento tradizionale che afferma la nullità di tali patti per contrasto con l'articolo 160 del Codice civile che afferma l'indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio.

La decisione rappresenta un significativo punto di arresto lungo una linea evolutiva che da tempo vede l'affermazione progressiva e crescente di valori di autodeterminazione anche nel diritto di famiglia. La stessa Corte di cassazione - in due occasioni nel 2012 e nel 2014 - aveva mostrato significative aperture verso l'affermazione della validità, quanto meno in alcune ipotesi, dei patti in vista del divorzio evidenziando come, in molti ordinamenti, essi svolgono una proficua funzione di deflazione del contenzioso in una materia che incide significativamente sui diritti delle persone.

Un'evoluzione in questa direzione sembra necessaria nel diritto di famiglia contemporaneo, nel quale le esigenze di prevenzione e gestione anticipata del possibile contenzioso sono particolarmente pressanti alla luce degli effetti devastanti che può avere un lungo contenzioso civile. Sorprende che la Cassazione abbia ribadito, senza incertezze e in termini generali, il principio della nullità dei patti in vista del divorzio in una vicenda nella quale il patto era stato stipulato al momento della separazione, in vista di un divorzio destinato a essere pronunciato pochi mesi dopo. Il divorzio, infatti, sulla base della legge del 2015 che ha modifi-

cato l'articolo 3, n. 2, lettera b) della legge 898/1970, può essere pronunciato dopo un tempo molto breve (solo sei mesi) dalla pronuncia della separazione.

È normale che i coniugi, raggiungendo un accordo per una separazione consensuale, vogliano dare alla loro intesa un orizzonte temporale superiore ai sei mesi e quindi vogliano disciplinare anche gli effetti del futuro, ma assai prossimo, divorzio. La Cassazione continua tenacemente a negare la validità di tali accordi: possibile che non ci si renda conto che questa giurisprudenza ostacola e impedisce ai coniugi la definizione consensuale del loro conflitto al momento della separazione? Stupisce ancora di più che la recente decisione abbia affermato la nullità di un patto in vista del divorzio che era finalizzato a proteggere il diritto del coniuge più debole a ricevere

Si impedisce ai coniugi la definizione del conflitto al momento della separazione

un assegno divorzile, mentre in passato la Corte aveva ritenuto che si trattasse di una nullità relativa, cioè di una nullità che può essere fatta valere solo dalla parte debole nei confronti di quella forte.

Non resta quindi che prendere atto che siamo ancora lontanissimi dall'affermazione della efficacia dei cosiddetti *prenuptial agreements* cioè degli accordi stipulati dai coniugi al momento del matrimonio in vista dell'eventuale futuro divorzio, patti che invece vengono considerati efficaci in molti ordinamenti con i quali siamo abituati a confrontarci per civiltà ed efficienza delle soluzioni adottate.

Nel nostro ordinamento vi è quindi ancora un'atmosfera di insostenibile arretratezza ogni volta che ci poniamo il tema della prevenzione del conflitto nelle relazioni familiari. Dalla fine del matrimonio ai patti sul passaggio generazionale della ricchezza: qualunque tentativo di gestione anticipata e meditata del contenzioso familiare cade sotto la scure della nullità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte la commissione sui magistrati onorari

Riforme

A guidarla Claudio Castelli Proposte da presentare entro il 25 giugno

Parte l'operazione di riforma della magistratura onoraria. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha infatti istituito la commissione che, entro il 25 giugno, dovrà presentare le proposte di intervento. A guidarla sarà l'attuale presidente della Corte d'appello di Brescia, Claudio Castelli; a farne parte, tra gli altri, Barbara Fabbrini capo del dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, i docenti di Procedura civile Giampiero Balena e Sergio Menchini, rappresentanti delle figure di magistrati onorari interessate (Stefania Caciola, Got, Monica Cavassa, Vpo e Massimo Libri, giudice di pace).

Un intervento da considerare nello stesso tempo opportuno e necessario. Opportuno perché da tempo una serie di questioni che attiene in larga parte allo status dei magistrati onorari è sul tappeto ed è stato oggetto di riven-

Da ricordare c'è che in Parlamento, al Senato è da tempo in discussione un intervento complessivo di riforma, sul quale si dovrebbero innestare le misure messe punto dalla commissione, che tuttavia dovranno fare i conti con l'elemento determinante del budget disponibile.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRUPPO 24 ORE

NASCE PARTNER 24 ORE CONSULENTI DEL LAVORO.
IL NETWORK CHE AMPLIFICA
LE TUE POSSIBILITÀ DI BUSINESS.



COMMERCIALISTI

AVVOCATI

CONSULENTI DEL LAVORO

Partner 24 ORE Consulenti del Lavoro è il nuovo servizio esclusivo di Sole 24 Ore, in collaborazione con 4CLegal*, che fornisce ai Professionisti dell'area giuslavoristica e dell'amministrazione del personale un importante strumento di crescita e visibilità nei confronti di colleghi e clienti. Attraverso webinar esclusivi, servizi dedicati e incontri con le eccellenze degli altri network Partner, ogni Consulente del Lavoro può consolidare le proprie competenze, acquisirne di nuove e accrescere il proprio business grazie al supporto dell'articolato piano di comunicazione del Gruppo 24 ORE. Entra anche tu nel network. Più informazioni su partner24ore.ilsole24ore.com

*Partner tecnico esclusivo.

Partner
24 ORE

© RIPRODUZIONE RISERVATA